

Codice A1813C

D.D. 17 marzo 2026, n. 472

**R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 6463/2025 e concessione demaniale n. TOSC7125 per la realizzazione di n. 1 scarico e A.I. 95/2025 per la realizzazione di una nuova scogliera in sx orografica, nel rio Orchetto, in Comune di Chivasso (TO). Richiedente: Comune di Chivasso.**



**ATTO DD 472/A1813C/2026**

**DEL 17/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 6463/2025 e concessione demaniale n. TOSC7125 per la realizzazione di n. 1 scarico e A.I. 95/2025 per la realizzazione di una nuova scogliera in sx orografica, nel rio Orchetto, in Comune di Chivasso (TO). Richiedente: Comune di Chivasso.

In data 31/07/2025, nostro protocollo n° 34512/A1813C, il Comune di Chivasso, con sede in Piazza G.C.A. Dalla Chiesa n. 8 – 10034 Chivasso (TO), Codice Fiscale 82500150014 e Partita IVA 01739830014, ha trasmesso una richiesta di concessione demaniale di servitù per la realizzazione di n. 1 scarico di acque meteoriche, e una nuova scogliera in massi ciclopici in sx orografica nel rio Orchetto, in Comune di Chivasso (TO).

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con propria nota prot. 35719 del 06/08/2025 ha avviato il procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il Settore scrivente ha richiesto, in data 19/08/2025 con nota prot. n. 37318, alla Città Metropolitana di Torino (Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna) il parere di competenza ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli interventi previsti con la fauna ittica e l'ecosistema fluviale. In data 22/08/2025 prot. n. 144400 (prot. di ricevimento n. 37623 del 22/08/2025), la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il succitato parere, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con nota prot. 49571/A1813C del 07/11/2025, l'Ufficio scrivente ha chiesto integrazioni di carattere tecnico, ricevute in data 18/12/2025 con nota prot. 56580/A1813C.

In dettaglio, le opere per le quali è richiesta l'autorizzazione idraulica e la relativa concessione demaniale sono costituite da:

- una tubazione di scarico di acque meteoriche provenienti da parcheggio interscambio sito in via Orti, zona deposito GTT, posta in sponda orografica sinistra del rio Orchetto, avente diametro 315 mm in PVC. Lo sbocco dello scarico è dotato di valvola a clapet. Pratica TOSC7125;
- difesa spondale con massi ciclopici provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita. La scogliera si sviluppa per una lunghezza di 26.00 m ed ha un'altezza di 1.80 m dal piede. Lo spessore della difesa spondale è variabile lungo l'altezza variando fra un massimo di 1.20 m al piede ed un minimo di 0.80 m, in testa la difesa spondale avrà inclinazione 1/1.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Paolo Chiavassa costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da elaborato grafico di progetto comprensivo di planimetria, sezioni, profili, prospetto e particolare costruttivo, relazione tecnica generale, relazione idraulica, documentazione fotografica e inquadramento cartografico.

A seguito del sopralluogo effettuato da funzionari del Settore e dell'esame degli atti progettuali, la richiesta di realizzazione dei manufatti sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato quindi l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione demaniale, **TO/SC/7125**, per anni 30 sulla base degli schemi di disciplinare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli

ambienti acquatici;

- Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- DGR 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 22/08/2025 prot. n. 144400 (prot. di ricevimento n. 37623 del 22/08/2025) che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;

*determina*

**di autorizzare, ai soli fini idraulici** ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Chivasso alla realizzazione di n. 1 scarico e n. 1 scogliera in sponda orografica sx, nel rio Orchetto, in comune di Chivasso (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione degli interventi da realizzare potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
3. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. il piano di appoggio della fondazione della scogliera sul Rio Orchetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
6. i massi costituenti la difesa spondale in sinistra, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8 kN. Inoltre, dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi. È fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale dal corso d'acqua;
8. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua, ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. durante la realizzazione delle opere, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del presente provvedimento, pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. la valvola di non ritorno prevista dovrà essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione ed efficienza con controlli periodici del suo funzionamento;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. la scogliera in progetto dovrà essere ammorsata adeguatamente nella sponda esistente, e il paramento esterno dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità;
14. per quanto riguarda la scogliera in progetto, l'intervento dovrà trovare conferma nello sviluppo delle verifiche secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), particolarmente nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle

pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena;

15. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare, dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo, guadi);
16. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto, dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
17. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
18. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
19. con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

**di concedere** al Comune di Chivasso (Codice Soggetto 68838), l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di n. 1 scarico e di una nuova scogliera in sx orografica, nel rio Orchetto, in Comune di Chivasso (TO), come individuati negli elaborati tecnici trasmessi;

**di approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**di richiedere** la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

**di stabilire:**

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. la durata della concessione in anni 30 fino al **31.12.2056**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente Determinazione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Ing. Massimo Crescente  
Geom. Carlo Fiore  
Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)  
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato



Prot. n. (\*) /TA4-1

Torino, (\*)

*(\*) segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema*

*documentale DoQui ACTA*

*(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file  
metadati con estensione xml, inviato insieme  
alla PEC)*

Spett.le Regione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione  
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale – Città  
Metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it

pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto:** Comune di Chivasso (TO). “Autorizzazione idraulica e concessione demaniale  
per realizzazione di n. 1 scarico nel rio Orchetto in Comune di Chivasso (TO)”.

Richiedente: Comune di Chivasso

Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 19.08.2025, si rileva che i  
lavori in argomento constano nella realizzazione di uno scarico delle acque meteoriche nel  
rio Orchetto, a seguito dell’ampliamento del parcheggio già esistente di Via degli Orti in  
Comune di Chivasso (TO). Nello specifico si prevede di inserire una scogliera di massi in  
sponda sinistra del rio a protezione dello scarico.

Per quanto attiene il parere di competenza per il secondo intervento, ai sensi della  
DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono  
presenti alcuni degli accorgimenti di cui all’allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725  
del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica  
presente e dell’ecosistema fluviale:

- lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di aprile, maggio, giugno  
(periodo di riproduzione dei ciprinidi), in quanto il tratto di intervento è  
classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Ciprinicola;
- il cantiere dovrà lavorare, per quanto possibile, “a secco” predisponendo idonee  
opere provvisorie per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento  
interferita quando questa è interna all’alveo bagnato;
- preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita  
autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la

necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: [www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici](http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici)); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;

- il nuovo tratto di scogliera dovrà essere realizzato a secco e i vuoti tra i massi intasati con terra agraria, al fine di facilitare l'attecchimento di essenze vegetali che apporteranno sostanza organica al torrente;
- le riprofilature dell'alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno cercando di non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema fluviale;
- al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco nonché effettuare il recupero e il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Infine, si evidenzia che l'intervento in oggetto comporterà la rimozione di una superficie vegetata di circa 2.200 m<sup>2</sup>, costituita da specie arboree e arbustive. Sebbene tale vegetazione non sia di elevato pregio naturalistico, essa svolge comunque funzioni ecologiche rilevanti, contribuendo alla regolazione microclimatica, al mantenimento dell'umidità e alla qualità ambientale in un contesto fortemente urbanizzato. Pertanto, si consiglia di valutare l'opportunità di effettuare interventi di piantumazione compensativa



mediante l'utilizzo di specie autoctone, al fine di mitigare la perdita di superficie verde e mantenere un equilibrio ecologico nell'area interessata.

Distinti saluti.

PV/EM

La Dirigente dell'Unità specializzata

Tutela Flora e Fauna

Dott.ssa Elena Di Bella

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00037623 del 22/08/2025

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOSC7215** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per la realizzazione di n. 1 scarico e A.I. 95/2025 per la realizzazione di una nuova scogliera in sx orografica, nel rio Orchetto, in Comune di Chivasso (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: Comune di Chivasso, con sede in Piazza G.C.A. Dalla Chiesa n. 8 – 10034 Chivasso (TO), Codice Fiscale 82500150014 e Partita IVA 01739830014,

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 scarico e A.I. 95/2025 per la realizzazione di una nuova scogliera in sx orografica, nel rio Orchetto, in Comune di Chivasso (TO), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.

del , che si intendono qui integralmente richiamate

### **Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30** e pertanto con scadenza al **31/12/2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state

autorizzate

dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

##### **Canone.**

Il concessionario, è esonerato dal pagamento del canone;

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

#### **Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

#### **Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Chivasso (TO). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Il legale Rappresentante

Il Dirigente

Dott. Ing. Daniele caffarengo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente